

NOTARIORUM ITINERA

VII

Liber sententiarum  
potestatis Mediolani  
(1385)

Storia, diritto, diplomatica e quadri comparativi



a cura di

ALESSANDRA BASSANI, MARTA CALLERI e MARTA LUIGINA MANGINI



GENOVA

SOCIETÀ LIGURE DI STORIA PATRIA

Palazzo Ducale

2021



# Notariorum Itinera

VII

Collana diretta da Antonella Rovere

SOCIETÀ LIGURE DI STORIA PATRIA

Liber sententiarum  
potestatis Mediolani  
(1385)

Storia, diritto, diplomatica  
e quadri comparativi



a cura di  
Alessandra Bassani, Marta Calleri e Marta Luigina Mangini



GENOVA 2021

*Referees*: i nomi di coloro che hanno contribuito al processo di peer review sono inseriti nell'elenco, regolarmente aggiornato, leggibile all'indirizzo:

[http://www.storiapatriagenova.it/Ref\\_ast.aspx](http://www.storiapatriagenova.it/Ref_ast.aspx)

*Referees*: the list of the peer reviewers is regularly updated at URL:

[http://www.storiapatriagenova.it/Ref\\_ast.aspx](http://www.storiapatriagenova.it/Ref_ast.aspx)

Il volume è stato sottoposto in forma anonima ad almeno un revisore.

This volume have been anonymously submitted at least to one reviewer.

## *1385: un anno tra politica e giustizia a Milano*

Claudia Storti

claudia.storti@unimi.it

### *1. Introduzione*

Non vi è chi non veda l'importanza di pubblicare il registro delle sentenze penali pronunciate a Milano nel secondo semestre del 1385.

Il successo dell'iniziativa si deve a un prezioso lavoro d'équipe. Alessandra Bassani era una giovane ricercatrice quando, ormai una ventina d'anni orsono, aveva intuito la rilevanza dei manoscritti di sentenze posseduti dalla Biblioteca Trivulziana e iniziato a sostenere con tenacia l'urgenza della loro pubblicazione. Marta Mangini, da sempre impegnata a dare alle stampe pezzi 'unici' delle fonti lombarde medievali, se ne è addossata il lavoro e i colleghi di *Notariorum Itinera* hanno offerto la loro generosa e indispensabile collaborazione inserendo anche l'edizione nella prestigiosa collana.

La fortuna, inoltre, ha voluto che il più antico dei registri di quelle sentenze milanesi di età viscontea – segnalati fin dall'inizio del Novecento da Ettore Verga, ma finora inutilizzati – risalga a quel fatidico anno 1385, che cambiò le sorti della storia italiana e europea e costituì una delle tappe fondamentali per la costituzione del ducato visconteo esattamente dieci anni più tardi, l'11 maggio 1395<sup>1</sup>.

È questo il primo aspetto al quale voglio fare cenno perché ci offre almeno la possibilità di immergerci nell'atmosfera politica di un'epoca della società e delle istituzioni lombarde sapientemente e ampiamente studiata grazie a documenti e notizie superstiti, ma della quale è ancora talvolta difficile cogliere, soprattutto per la capitale del dominio, lo spirito e talune dinamiche di carattere giuridico<sup>2</sup>.

Il secondo aspetto è che questo registro riempie, seppur solo per sei mesi, un vuoto nella storia della prassi giudiziaria a Milano, dove, come ben noto, le sentenze di età medievale sono andate perse se si eccettuano i pochi documenti fortunatamente rimasti e pubblicati per l'età comunale da Cesare Manaresi e, fino al primo Trecento, da Maria Franca Baroni. Si presenta pertanto finalmente la possibilità di svolgere un'analisi approfondita di una raccolta sostanziosa di sentenze, ma c'è an-

---

<sup>1</sup> VERGA 1901.

<sup>2</sup> Cfr. § 2.

che dell'altro. Uno degli aspetti di questo registro che ha colpito tutti noi è che il registro contenga soltanto decisioni su reati comuni in un periodo politicamente così convulso come è stato quello immediatamente successivo alla rivoluzione nel governo di Milano provocata dall'imprigionamento di Bernabò Visconti da parte del nipote e coreggente Gian Galeazzo. Nessuna traccia o conseguenza di un evento politico così straordinario traspare dalla giurisdizione penale ordinaria del podestà e questo potrebbe indurre a ritenere che accanto ad essa la signoria avesse già sviluppata anche una giustizia speciale di corte. Per quanto concerne, in particolare, Milano, non mi sembra ci siano dati certi in proposito, ma solamente indizi, che si spera possano sfociare in ulteriori indagini e approfondimenti<sup>3</sup>.

Da ultimo, ma non certamente per importanza, il registro ci consente di tornare a riflettere sul ruolo del podestà nel diritto pubblico della signoria viscontea nel quale la giustizia penale costituiva, ovviamente, uno degli aspetti rilevanti. Quella dell'ultimo ventennio del XIV secolo è una fase importantissima per la storia delle istituzioni lombarde. Il progressivo consolidamento del regime aveva modificato nel corso dei decenni la natura e il ruolo dell'istituzione podestarile di origine comunale. Da 'tutore' dell'imparzialità e neutralità delle istituzioni cittadine e della loro autonomia nei confronti dei centri di potere interni e esterni, il podestà era diventato una figura bifronte al centro del campo di tensione tra gli interessi dei cittadini, non sempre a loro agio nei confronti della potenza o della prepotenza della signoria, e i *domini* che non avevano ancora ottenuto l'ereditarietà del dominio. La legittimazione dei Visconti era ancora legata al duplice filo dell'elezione da parte del consiglio generale delle città e del conseguimento del titolo a tempo determinato di vicari imperiali. I signori erano pertanto continuamente impegnati in un'alternanza, ora, di prove di forza, ora, di concessioni per le vie della contrattazione e del compromesso con le singole realtà comunali.

In un tale contesto, la funzione e il ruolo del podestà finirono per diventare molto più complessi e per assumere una rilevanza, se possibile, ancor più decisiva che in età comunale e per diverse ragioni.

In età comunale, la possibilità di esercitare tale funzione di natura 'itinerante' e a tempo determinato era dipesa, innanzitutto, dalla fama acquisita e dalla reputazione consolidata circa le loro doti di equilibrio, di saggezza e di giustizia nelle diverse sedi in cui si erano trovati a operare come podestà o come giudici o come membri ad altro titolo di una *familia* podestarile.

---

<sup>3</sup> Cfr. § 3.

In età signorile, a tali requisiti, se ne aggiunsero altri. Nel nuovo contesto istituzionale, infatti, l'esercizio della funzione era sempre in bilico tra la fedeltà al 'diritto' cittadino e quella agli 'ordini' dei signori dai quali erano stati nominati. Il podestà, insomma, era tenuto a una 'doppia fedeltà' verso due soggetti potenzialmente tra loro in contrasto. Da un lato, come si è detto, era perno dell'organizzazione cittadina non diversamente che al tempo dell'autonomia, ma, dall'altro, egli era esecutore della volontà dei signori che poteva risultare in contrasto con il diritto e la tradizione locale. Il grado di adempimento del podestà a tali impegni si continuava ovviamente a misurare, innanzitutto, nel giudizio di sindacato, al quale egli si presentava non solo come responsabile del proprio operato, ma anche di quello dei membri della sua ampia *familia*, competenti in tutti i settori più rilevanti del governo cittadino: dall'ordine pubblico alla giustizia, dal fisco all'economia<sup>4</sup>.

La storia di quei podestà, dei quali in alcuni casi non è rimasto che il nome, è, dunque, la storia di uomini, prima ancora che di politici e di amministratori, dai quali ci si attendevano una personalità e doti straordinarie (anche se, al momento, non è dato sapere quanti e in che misura le ebbero effettivamente) sia dal punto di vista della cultura e della sapienza giuridica, dell'abilità nel governo e nella scelta dei collaboratori, sia da quello dell'idoneità a mediare e a costruire o a intercettare il consenso a diversi livelli.

Nelle dinamiche della continua giustapposizione tra esigenze locali e volontà dei signori, ai podestà, non meno che ai *domini*, si richiedeva la capacità *de re publica optime administranda*<sup>5</sup>, per usare le parole di una lettera a Francesco Carrara, signore di Padova, scritta nel 1373 da Francesco Petrarca, dai contenuti corrispondenti a quelli di un trattato sul buon governo, 'lettera' che probabilmente ebbe un'immediata circolazione negli ambienti cittadini e di corte italiani.

Dei *domini* lombardi, il grande poeta aveva sperimentato doti e difetti tra gli anni Cinquanta e Sessanta del Trecento e contribuito, anche tramite impegnativi incarichi di carattere diplomatico, non solo alla fama, ma anche al rafforzamento. E questo avvenne proprio dopo che egli era stato messo in contatto con loro da un amico, Pagantino da Bizzozzero, che per Luchino e Giovanni aveva svolto le funzioni di podestà a Bergamo, Vercelli, Asti e, tra 1346 e 1348, nell'appena conquistata Parma<sup>6</sup>.

---

<sup>4</sup> Cfr. § 4.

<sup>5</sup> PETRARCA, *Dalle senili*, 13 [XIV, 1] *Ad magnificum Franciscum de Carraria Padue Dominum, qualis esse debeat qui rem publicam regit*, Torino 1983<sup>2</sup>, pp. 760-837; STORTI STORCHI 2003, in particolare pp. 77-81.

<sup>6</sup> STORTI STORCHI 2003, p. 93 e 99 nonché pp. 115-119.

## 2. 1385: l'anno del colpo di stato di Gian Galeazzo Visconti

L'anno 1385 è soprattutto noto nella storia di Milano, dell'Italia e dell'Europa, come quello della ribellione al potentissimo Bernabò Visconti di Gian Galeazzo, succeduto al padre Galeazzo II dall'inizio di agosto del 1378 nel governo della parte occidentale del territorio visconteo e nella co-reggenza di Milano con lo stesso Bernabò<sup>7</sup>.

Co-reggenza è forse una parola grossa.

È ben vero che Gian Galeazzo compare al suo fianco nella promulgazione di alcuni decreti per Milano e tra questi, in particolare, uno del 1384 che, con il 'rivoluzionario' la giustizia civile, aveva riaccessi i toni dei mai sepolti scontri tra i signori e il collegio dei giureconsulti milanesi<sup>8</sup>.

È, peraltro, altrettanto vero che durante quei sette anni, Gian Galeazzo aveva cercato in più occasioni di contrastare la politica estera dello zio – anche ricorrendo alla secolare prassi delle 'alleanze' per via matrimoniale<sup>9</sup> – ed era sceso in campo su versanti opposti a quelli scelti da Bernabò in alcune vicende di carattere internazionale<sup>10</sup>. Non ultimo, fin dal 1379, Gian Galeazzo aveva richiesto autonomamente la conferma del vicariato imperiale all'appena eletto imperatore Venceslao (subito dopo la morte del predecessore Carlo IV che l'aveva concessa il 20 dicembre 1354 ai tre fratelli Visconti Matteo II, Galeazzo II e Bernabò) e l'aveva ottenuta nel 1380<sup>11</sup>.

Bernardino Corio lo rappresenta insidiato dai 'figli' di Bernabò che, oltre a vessare i loro sudditi, « congiurarono anche contro Gian Galeazzo, sperando di togliergli la vita e lo stato ». Per un lungo periodo, sempre secondo il Corio, egli stette al gioco:

« cominciò a fingersi intimorito di essi e di Bernabò, dandosi ad una vita da chiesa e ritirata, e visitando spesse volte a piedi i tempj fuori di Pavia, e facendo credere di dubitare della stessa sua persona, si teneva circondato di molte guardie, senza le quali non recavasi in nessun sito; le quali precauzioni vennero ascritte piuttosto a pusillanimità che a timore, specialmente da Bernabò e da' suoi figli, che lo schernivano continuamente in diverse maniere »<sup>12</sup>.

---

<sup>7</sup> COGNASSO 1955, in particolare pp. 491-492 e sulla spartizione del potere tra Bernabò e Galeazzo II nel 1355: *ibidem*, p. 362; ROVEDA 1992, in particolare pp. 65-67.

<sup>8</sup> Cfr. oltre § 3.

<sup>9</sup> PADOA SCHIOPPA 2011, in particolare pp. 62-68.

<sup>10</sup> COGNASSO 1955, pp. 496-515.

<sup>11</sup> *Ibidem*, pp. 496-498. Il fatto che Bernabò non si fosse associato in tale richiesta costituì in seguito uno dei tanti motivi dell'atto di 'accusa' di Gian Galeazzo contro lo zio in *Annales Mediolanenses*, col. 794.

<sup>12</sup> CORIO, II, p. 321.

In realtà, nel frattempo, come già aveva rilevato il Cognasso, con i suoi sostenitori e collaboratori, egli si era impegnato nel più completo segreto ad affilare meticolosamente le armi della rivincita.

Il 6 maggio 1385, Gian Galeazzo, partito da Pavia circondato da fedeli in armi, lungo l'itinerario del pellegrinaggio verso il santuario della Madonna sopra Varese, catturò Bernabò che 'ingenuamente' gli era andato incontro da solo<sup>13</sup>. Con tale azione fulminea, egli realizzò un colpo di stato che gli consentì di eliminare contemporaneamente, quasi nel tempo di una sola giornata, sia Bernabò sia i suoi figli, tra i quali, nel marzo del 1379 subito la morte di Galeazzo II, egli aveva disposto la spartizione dei territori soggetti alla signoria milanese<sup>14</sup>.

«Addì sei di maggio, in un giorno di sabbato, Giovanni Galeazzo conte di Virtù fece prigioniero Bernabò fratello di suo padre Galeazzo, e prese, cosa incredibile, la signoria tutta dello zio, senza alcuna contradizione, dopo aver Bernabò regnato per trent'anni con tanta austerità, che era temuto non solo in Lombardia, ma in tutta Italia, ed anche nelle più lontane nazioni»<sup>15</sup>.

Le parole sono ancora di Bernardino Corio, che ci fa rivivere, con la sua solita vivacità e efficacia, la sorpresa e lo stupore che pervasero, innanzitutto, le vittime di tale azione:

«Molti ufficiali e gli altri figli di Bernabò fuggirono, la qual cosa io penso che in quei tempo fosse maravigliosa ed inaudita, poiché colui che quasi per tutto l'universo era temuto ed onorato, fosse da un giovane timido fatto prigioniero, e che in difesa di così eccelso signore nessun amico si fosse levato, e che in un baleno il fastigio di tanta pompa fosse rovinato. Di questa inaudita calamità, quasi divino presagio, otto giorni innanzi il fatto, impetuosa folgore percosse il gran palazzo di Bernabò, ma più ancora la camera di Rodolfo, che una vipera posta alla sommità della sua casa di contro alla chiesa di san Giorgio gettò a terra»<sup>16</sup>.

---

<sup>13</sup> COGNASSO 1955, pp. 516 e 519.

<sup>14</sup> *Ibidem*, pp. 494-495. Un decreto dei *domini* Marco, Ludovico, Carlo e Rodolfo del 1365 per Parma sulle retribuzioni dei sindacatori è pubblicato in *Antiqua Ducum, Ordo datus per magnificos dominos Marcum Ludovicum, Karolum et Rodolphum fratres Vicecomites, et servandum de cetero in syndicatibus fiendis* (Mediolani, 27 decembris 1365), pp. 32-33.

<sup>15</sup> Come appena detto, Gian Galeazzo aveva manifestato l'intenzione o 'finto' di recarsi in pellegrinaggio da Pavia al « tempio di Maria Vergine, posto in mezzo ai monti sopra il borgo di Varese, dirimpetto al lago Verbano », ma lo fece con una scorta numerosa e, sotto pretesto di voler fare durante l'itinerario visita allo zio, fece una deviazione per l'ospedale di Sant'Ambrogio, dove gli vennero incontro disarmati (CORIO, II, pp. 321-322 e cfr. anche per il riferimento a altre fonti COGNASSO 1955, pp. 513-515). L'Azario aveva avuto per Bernabò parole di grandissima stima pur ritenendo che talora avesse ecceduto nell'esercizio del potere (AZARIO, in particolare p. 385 già citato in STORTI STORCHI 1996, p. 296) e, sulla contraddittoria figura di Bernabò, si veda GAMBERINI 2003, in particolare p. 115.

<sup>16</sup> CORIO, II, p. 322.

Non meno colpita fu l'«opinione pubblica» interna e internazionale, quando il successo dell'azione tanto impreveduta quanto repentina «fu inteso non solamente dai potentati d'Italia e Lombardia ma anche stranieri»<sup>17</sup>. A costoro, Gian Galeazzo volle dare un'immediata e dettagliata informazione e 'giustificazione' con istruzioni ai propri *legati*, sostenendo, in particolare, che il suo atto era stato motivato dalle richieste dei sudditi di liberarli dalla prepotenza di quel *vir diabolicus* che era stato suo zio<sup>18</sup>.

Nel giorno successivo alla cattura e al sequestro di Bernabò, il 7 maggio, il consiglio generale di Milano conferì a Gian Galeazzo e ai suoi eredi maschi la signoria<sup>19</sup>. Un tale 'cerimoniale' si poneva in uno stretto legame di continuità con la tradizione della signoria viscontea, fin dal tempo della sua fondazione, e ebbe uno spiccato valore nel contempo giuridico e simbolico per la legittimazione del suo potere<sup>20</sup>.

La ribellione contro il suo potentissimo coregente, che per anni aveva governato o tentato o creduto di governare come signore unico, era, in un certo senso, assimilabile a un *crimen lesae maiestatis*; se non a questo, all'eversione dello *statum pacificum* del dominio e alla violazione del precetto di diritto naturale *ut patriae pareamus* o persino all'atto di un 'tiranno' che, secondo la teoria di Bartolo da Sassoferrato, aveva acquistato il potere con la violenza e con l'inganno<sup>21</sup>. Se il colpo di stato non gli fosse riuscito, qualora non fosse stato eliminato sul campo, avrebbe potuto essere sottoposto a un processo sommario e condannato immediatamente a morte.

Al contrario, non solo il colpo gli riuscì, ma secondo il Corio, Gian Galeazzo si conquistò immediatamente il favore dei Milanesi e, soprattutto, della «plebe», con l'abile mossa (forse scontata) di consentire il saccheggio dei palazzi dei vinti e degli uffici della gabella del sale e dei dazi<sup>22</sup>.

Molto differenziata fu invece la reazione di altre città anche se provvedimenti organici contro l'opposizione estesi a tutti i centri del dominio visconteo sembrerebbero essere stati adottati dal nuovo signore unico solo dall'inizio dell'anno successivo. Cominciò, infatti, a gennaio del 1386 con Cremona (ove aveva trovato la maggior resistenza) con il vietare l'*adunatio gentium* ossia la libertà di riunirsi su sollecitazione di

---

<sup>17</sup> *Ibidem*, p. 323, COGNASSO 1955, pp. 520 e sgg.

<sup>18</sup> *Annales Mediolanenses*, col. 799 citato in STORTI STORCHI 2003, in particolare pp. 119-121.

<sup>19</sup> COGNASSO 1955, p. 515.

<sup>20</sup> Cfr. in proposito, dal punto di vista della tradizione 'viscontea' fino alla metà del sec. XIV, CARIBONI 2008, in particolare p. 19 e sgg.

<sup>21</sup> Cfr., innanzitutto, QUAGLIONI 1983, pp. 185-187 e STORTI STORCHI 2003, pp. 102-103.

<sup>22</sup> CORIO, II, p. 322.

nobili o di altri senza autorizzazione sua o dei suoi ufficiali<sup>23</sup>. Continuò, in una sorta di crescendo, tra marzo e maggio con decreti di efficacia generale. L'8 marzo punì i tentativi di corrompere persone vicine al signore per ottenere favori di natura giudiziaria<sup>24</sup> e il 14 proibì ai sudditi di trasferirsi in città e comunità ostili al signore o di intrattenere qualunque tipo di rapporto con i suoi nemici senza che egli ne fosse stato messo a conoscenza e l'avesse approvato o voluto (in primo luogo, come è logico immaginare, nel quadro di trattative di tregua o di 'pace')<sup>25</sup>. Il 1° aprile la disciplina del porto d'armi fu completamente rivista per tutto il territorio della signoria («quoniam ex delatione armorum plerumque facinorosis praebetur occasio delinquendi») <sup>26</sup>. Il 14 aprile, a seguito di informazioni ricevute da persone degne di fede, vietò tutte le associazioni in quanto fonte di inimicizie e di 'disuguaglianze'<sup>27</sup>.

E qui mi fermo per tornare a quell'inizio di maggio del 1385 a Milano.

Quel che ci si aspetta normalmente dopo un colpo di stato è che il vincitore, se non contro la gente comune, si accanisca contro gli alleati e gli amici dei vinti, non solo per le vie di fatto (come certamente avvenne), ma anche tramite la repressione penale. In questo caso, contro gli 'uomini' di Bernabò fatti prigionieri durante l'ingresso a Milano<sup>28</sup> e contro tutti gli esponenti delle grandi famiglie, strettamente

---

<sup>23</sup> *Antiqua Ducum, Quod nullus vadat ad congregationem gentium sine licentia* (Placentiae, 9 januarii 1386), pp. 90-91 e sull'iniziale resistenza di alcune città e fortezze lombarde: CORIO, II, p. 322 e sgg., COGNASSO 1955, p. 520 e sgg.

<sup>24</sup> *Ibidem, De pena attemptantes corrumpere officiales domini* (Mediolani, 8 martii 1386), p. 93 e cfr. oltre nota 60.

<sup>25</sup> *Antiqua Ducum, Quod nullus vadat ad conversandum cum aliquo adversario domini* (Mediolani, 14 martii, 1396), pp. 93-94. Non so se possa essere messa in relazione con questo decreto la richiesta dei capitani di Porta Romana e di altri illustri cittadini di trasferirsi a Pavia nel 1386 della quale dà notizia ROVEDA 1992, p. 66. Un mese prima Gian Galeazzo aveva vietato a massari e coloni di spostarsi da giurisdizione a giurisdizione (*Antiqua Ducum, Decretum contra massarios seu colonos se transferrentes de una iurisdictione ad aliam iurisdictionem* (Mediolani, 5 februarii 1386, pp. 91-92).

<sup>26</sup> *Ibidem, Decretum contra portantes arma et quibus est concessum portare in territorio domini* (Mediolani, 1 aprilis 1386), pp. 95-96.

<sup>27</sup> *Ibidem, Decretum contra facientes unionem* (Mediolani, 14 aprilis 1386), pp. 98-99, nel quale il signore impone a tutti gli ufficiali delle città del dominio di verificare che siano istantaneamente sciolte le associazioni che già esistevano sotto qualunque titolo *ligae, uniones, conspirationes et confederationes* e vieta di istituirne di nuove.

<sup>28</sup> CORIO, II, p. 322: «Di poi Giovan Galeazzo senza perder tempo con tutte le genti d'arme entrò in Milano, dove fece prigionieri molti ufficiali di Bernabò». Due dei figli di Bernabò Lodovico e Rodolfo erano stati catturati con lui e furono rinchiusi prima nel castello di porta Giovia poi condotti a Trezzo con il padre; gli altri due figli e gli 'ufficiali' di stanza a Milano si diedero alla fuga.

legate al precedente potentissimo governante, nei confronti dei quali si potesse nutrire anche il solo sospetto che, dopo la sorpresa del primo momento, intendessero riorganizzarsi per ordire ribellioni e rimettere al suo posto Bernabò (che morì, secondo la tradizione, per avvelenamento solo alla fine dell'anno nella fortezza di Trezzo d'Adda).

In altre parole, è possibile che a Milano, nella capitale del dominio, non vi fosse stato, come ci si potrebbe ragionevolmente attendere, alcun principio di tentativo di resistenza da parte dei capi delle famiglie più potenti e dei nuclei di interesse legati a Bernabò e ai suoi contro l'azione portata a termine da Gian Galeazzo e, quindi, nessuna necessità di repressione?

In realtà, per quanto risulta dal registro delle sentenze del 1385, se questo tipo di repressione vi fu, esso non passò attraverso la giurisdizione del podestà cittadino. Un aspetto considerevole del registro delle sentenze pronunciate dal 1° luglio 1385 (ossia poco meno di due mesi dopo la conquista del potere da parte di Gian Galeazzo) e la fine dell'anno è la natura quasi esclusivamente 'comune' dei reati oggetto delle decisioni (furti, aggressioni e insulti e qualche omicidio), salvo un'eccezione, della quale si dirà tra breve.

Che la situazione esigesse interventi mirati anche a Milano e nel suo contado nell'immediato potrebbe risultare di bel nuovo da alcuni decreti su materie molto sensibili e strettamente connesse con i temi di giustizia politico-criminale.

Di natura politica fu certamente il decreto del 7 giugno 1385 con il quale Gian Galeazzo si assicurò l'alleanza dei vecchi nemici di Bernabò annullando l'efficacia delle sentenze e dei bandi (con la conseguente restituzione di beni e onori) pronunciati a suo tempo contro i guelfi della Martesana 'perseguitati' da Bernabò a causa della loro 'amicizia' con il conte di Savoia<sup>29</sup>.

Evidentemente mirato a infondere una rinnovata fiducia nella correttezza della pubblica amministrazione con una riforma della disciplina anteriore fu il decreto del 15 luglio che subordinava al controllo del potestà le procedure di confisca dei beni dei condannati per maleficio anche in contumacia e con pena del bando «ad evitandas extorsiones maximas quae facta fuerint temporibus retroactis»<sup>30</sup>. Sempre il 15, allo stesso podestà di Milano il signore assegnò la responsabilità diretta della giustizia pe-

---

<sup>29</sup> COGNASSO 1955, p. 521 e nota 1 (sui rapporti tra i Visconti e i Savoia ivi, p. 509 e sgg.); *Antiqua Ducum, Gratia concessa certis hominibus et parentelis Martesanae* (Papiae, 7 iunii 1385), pp. 77-79.

<sup>30</sup> *Ibidem, Ordo super bonis homicidarum applicandis Camerae Domini et eorum apprehensione* (Mediolani, 15 octobris 1385), pp. 87-88.

nale su tutto il contado milanese. Sotto la sua giurisdizione e quindi sotto il suo controllo sarebbero passati tutti i territori e le località geo-politicamente fondamentali per la stabilità del regime nella capitale, meticolosamente specificati nel decreto<sup>31</sup>.

Dell'esistenza di malumori, se non di ribellioni, in ogni strato della popolazione rendono poi conto due decreti dell'autunno dello stesso anno che erano stati preceduti e ispirati da informazioni secondo cui alcune persone avevano osato manifestare dissenso pronunciando espressioni tese a diminuire l'onore e la fama del *dominus* (*honori vel famae detrahere*) e in particolare

« aliqua verba oblocutus fuerit vel maledixerit de nostro honori vel famae aliquo aliter detrahendo in iurisdictione dicto nostri domini Potestati commissa »<sup>32</sup>.

Con il decreto emanato a Milano l'8 ottobre del 1385, il nuovo signore unico concesse, pertanto, al podestà di esercitare poteri straordinari di arbitrio nella determinazione delle pene sia di natura pecuniaria sia di natura corporale (*in havere et persona*). Tale potere straordinario di stabilire la pena in considerazione della gravità delle parole e dello *status* dell'imputato gli era attribuito in deroga a ogni statuto, 'legge', decreto o ordine precedente, *ex certa scientia* e in virtù della proprio *plenitudo potestatis*. Proprio questo decreto trovò applicazione nella sentenza, indicata sopra come un caso unico, che inflisse solo una settimana dopo la sua pubblicazione, il 14 ottobre, a Isola da Garbagnate, accusata di aver pronunciato parole ingiuriose contro il signore Gian Galeazzo (« mala et enormia verba derogantia honori et famae illustris principis »), la condanna 'esemplare' (« quod eius pena ceteris transeat in exemplum ») al taglio della lingua e alla fustigazione *acriter* e ripetuta in tutti i luoghi della città nei quali tali torture solevano essere inflitte<sup>33</sup>.

Il 17 ottobre, un ulteriore decreto assegnò di bel nuovo al podestà il potere di fissare discrezionalmente la pena (ossia secondo il suo arbitrio) nei procedimenti avviati nei confronti di coloro che avessero sollevato critiche contro il governo e, in particolare, che avessero protestato contro il fisco e le tasse. Era intitolato *de pena dicentis contra statum domini*, intendeva colpire la *effrenata temeritas et proterva audacia* di coloro che, appunto, ne parlavano male (« satagentium aliqua ex parte eorum oblocutionibus dominio nostro detrahere ») e specificava la fattispecie delittuosa nel

---

<sup>31</sup> *Ibidem*, *De iurisdictione commissa domino potestati Mediolani videlicet in quibus terris* (Mediolani, 12 octobris 1385), pp. 86-87 (sul quale anche STORTI STORCHI 1996, p. 378).

<sup>32</sup> *Antiqua Ducum, De poena prasumentium detrahere facta domini* (Mediolani, 8 octobris 1385), pp. 85-86.

<sup>33</sup> *Liber sententiarum 1385*, XX.1, f. 64rv e cfr. in proposito BIANCHI RIVA 2021.

fatto di coloro che avevano l'ardire di esprimersi (*loqui presumentium*) contro dazi, pedaggi e altri prelievi di natura fiscale («*datia, pedagia gabellas seu alia regalia aut alias intratas nostras et civitatum et comitatum nostrarum Camerae pertinentes* »).

Con lo stesso decreto era, inoltre, introdotto un altro divieto fortemente simbolico dal punto di vista politico: il divieto di pronunciare la parola *populus* (evidentemente per il suo stretto legame all'ideologia dei governi 'guelfi'), dato che, come specificava il testo del decreto signorile, il solo termine corretto per indicare il popolo era quello di *Communitas* o *Commune*, comprensivo sia dei nobili sia dei plebei<sup>34</sup>.

Da un solo manoscritto giunge il testo di un decreto del luglio del 1385, forse una reiterazione di un decreto già pubblicato per tutte le città del dominio nel 1375, che aveva ridotto i termini del processo penale per reati che comportavano l'infrazione di pene corporali o di pene capitali a quindici giorni (entro i quali avrebbe dovuto essere compresa anche l'esecuzione della pena) dal giorno in cui l'imputato era stato catturato<sup>35</sup>.

Questi testi normativi sono, dunque, testimonianza dell'esistenza di tensioni di carattere politico successive al colpo di stato. Nulla, invece, è dato sapere intorno a processi di natura 'politica' eventualmente celebrati nella capitale del dominio. È possibile a questo proposito formulare alcune ipotesi. La prima è che la pacificazione tra partiti opposti sia avvenuta, come era consuetudine fin dall'età comunale, con il ricorso ad accordi informali o a veri e propri atti di pace<sup>36</sup>. In secondo luogo, e questa seconda ipotesi non esclude l'altra, si può presumere che il regime dei Visconti, non diversamente da altri di natura monarchica, già ricorresse a una sorta di *star chamber*, per così dire, *ante litteram*, riservando a giudici legati alla loro corte il compito di giudicare con procedure straordinarie i casi politicamente più 'delicati' o che, comunque, li vedevano coinvolti, ossia con procedimenti svincolati dall'osservanza delle regole statutarie alle quali era, invece, rigorosamente soggetta la giurisdizione penale ordinaria del podestà.

Come si dirà nel paragrafo successivo, anche in Milano la prassi di affidare (per supplica di una delle parti interessate o per avocazione del signore) l'esercizio di

---

<sup>34</sup> *Antiqua Ducum DUCUM, Dicentes contra statum domini* (Mediolani, 15 octobris 1385), pp. 88-89.

<sup>35</sup> Sul decreto del 1385 in Milano, Biblioteca Ambrosiana (BAMi), A 102 inf., n. 262, ff. 231-232: STORTI STORCHI 1996, pp. 376-378. Il decreto del 1375 in *Antiqua Ducum, Reperitur in libro Decretorum Ill.mi D.D. nostri etc. Mediolani etc. existente ad officium provisionum comunix Mediolani inter alia decreta* (Papiae, 11 luglio 1375), ff. 45 e sgg.

<sup>36</sup> La bibliografia sulle paci private è molto ampia e si può vedere STORTI 2017 nonché, proprio con riguardo alla Lombardia nel XIV secolo, ANDENNA 2020.

funzioni giurisdizionali a *iudicentes* della corte signorile non era sconosciuta, quantunque la documentazione sia lacunosa.

### 3. *Il processo tra giustizia ordinaria e giustizia dei giudici morantes in curia dominorum Mediolani*

Come appena rilevato, un aspetto considerevole del registro del 1385 è la natura ‘comune’ dei reati oggetto delle decisioni.

L’analisi delle procedure attestate dal registro è fondamentale per cercare di delineare i caratteri poco noti della giurisdizione penale esercitata del podestà di Milano nell’ultimo ventennio della signoria viscontea. Come accennato, le anteriori numerose riforme processuali avevano riguardato essenzialmente il processo civile, sia al tempo di Bernabò e Galeazzo II<sup>37</sup>, sia, dopo la morte di quest’ultimo nel 1378, durante la signoria di Bernabò e Gian Galeazzo, che avevano legiferato in parte separatamente per le città comprese sotto il loro personale dominio, in parte congiuntamente, con riguardo a Milano<sup>38</sup>.

Da un punto di vista generale, il tentativo di superare le consistenti differenziazioni da comunità a comunità quantomeno in materia processuale non era stata affatto agevole.

Fin dal tempo di Giovanni e Luchino, anche laddove si fossero sentiti abbastanza forti da tentare di ‘imporre’ con i loro decreti mutamenti del diritto statutario o consuetudinario di singole città del dominio, i signori avevano sempre dovuto procedere, per così dire, per approssimazioni successive, tenendo conto della forza contrattuale di ogni centro che poteva variare nel succedersi degli anni e dei decenni. In più occasioni, essi avevano dovuto retrocedere dai loro intenti e acconsentire a revisioni e modifiche su richiesta delle singole città, prima tra tutte Milano.

Dovunque, i collegi dei giureconsulti erano sempre stati pronti a assumere le difese della tradizione e del *ius proprium* oltre che, naturalmente, del proprio ruolo e della propria attività professionale sia per quanto concerneva la loro rappresentanza e presenza nei consigli delle città del dominio<sup>39</sup>, sia per quanto concerneva il processo<sup>40</sup>.

---

<sup>37</sup> STORTI STORCHI 2007a, pp. XX-XXII; STORTI STORCHI 1991, pp. 118-138.

<sup>38</sup> Cfr. sopra testo a nota 7.

<sup>39</sup> STORTI STORCHI 2007a, p. XVIII e sgg. anche per i riferimenti bibliografici; STORTI STORCHI 1990, pp. 85 e 114. Il collegio dei giureconsulti ottenne, infine, quel che voleva nel testo degli Statuti di Milano promulgato nel 1396, con due posti riservati nel collegio dei dodici sapienti (*Statuta iurisdictionum Mediolani*, cap. XII *De electione dominorum duodecim et eorum officio*, col. 989) e con la loro pre-

Per restare al periodo in esame, nel 1384, con riguardo alle cause civili e a quelle criminali di carattere civile con la sola eccezione di quelle vertenti davanti ai giudici delle ‘gabelle’, Bernabò e Gian Galeazzo avevano vietato il ricorso alla giustizia ordinaria e imposto l’adozione di procedure arbitrali. A norma del decreto, ai fini della massima speditezza le cause avrebbero dovuto essere risolte da un collegio di *tres boni viri* (due scelti da ciascuna parte e il terzo designato congiuntamente) che non potevano assolutamente essere membri del collegio dei giudici e la cui decisione era definitiva, senza possibilità di alcuna forma di impugnazione o richiesta di nullità<sup>41</sup>. In tale riforma era fatto rientrare, inoltre, il regime delle decisioni dei *commissarii ad causam*, nominati dal signore, che erano equiparate a quelle dei *tres boni viri* sotto il profilo dell’inappellabilità<sup>42</sup>.

Quando Gian Galeazzo nel 1385 assunse il potere, le resistenze contro tale riforma delle principali città, come Pavia e Brescia, erano fortissime e esplosero a Milano il 12 novembre, allorché il contrasto tra giureconsulti e Gian Galeazzo assunse i caratteri di un vero e proprio braccio di ferro. Dopo almeno due interventi di interpretazione autentica e di modifica il signore dovette cedere e finì per revocare nel 1386 tutte le disposizioni del 1384<sup>43</sup>.

---

senza di diritto nel consiglio generale (*ibidem*, cap. XVII, *Quod iurisperiti et certi alii ipso iure semper sint de consilio* [dei Novecento], col. 990).

<sup>40</sup> La resistenza o il ‘sospetto’ dei signori nei confronti dei giudici collegiati costituiva una nuova versione degli ostacoli che i giuristi avevano dovuto affrontare nell’età delle autonomie, quando il loro principale avversario era stato costituito dai giudici del comune (cfr., ad esempio, VALLERANI 2007, in particolare pp. 58-60). In particolare, la prima avvisaglia del contrasto tra ‘signori’ e collegi dei giureconsulti in ambito lombardo, potrebbe essere stato un episodio verificatosi nel brevissimo torno di tempo della signoria del re Giovanni di Boemia a Bergamo. Una delle norme inserite nello statuto del 1331, per iniziativa dei redattori locali tra i quali Alberico da Rosciate, consisteva nella ‘proposta’ al re di confermare la norma statutaria – analoga ad esempio a quella degli statuti di Milano – secondo la quale il giudice locale poteva ricorrere su richiesta di parte per la decisione sia della causa sia delle questioni incidentali al *consilium* di un giurista membro del collegio dei giureconsulti « tamquam non ligent dominum vicarium predictum [il vicario del re, appunto] seu eius iudices, nisi sicut eis placuerit »: il testo della norma in *Statuto di Bergamo 1331*, coll. III, cap. 2, pp. 91-92 e cfr. STORTI STORCHI 1996, pp. 319-320.

<sup>41</sup> *Antiqua Ducum, Decretum factum super causis civilibus hominum Terrarum domini committendis tribus bonis Viris per partes eligendis* (Papiae, 25 iunii 1384), ff. 69-71 e cfr. STORTI STORCHI 1996, pp. 369-376 e nota 244.

<sup>42</sup> *Antiqua Ducum, Decretum factum super causis civilibus*, f. 71 in fine: « Et quae omnia volumus etiam locum habere in causis quae vertantur et vertentur coram aliquo delegato a nobis vel a nostris curiis etiam non obstante aliquo iure communi, municipali seu statuto in contrarium loquente, quibus omnibus remediis ex certa scientia et de nostra plenitudine potestatis derogamus et derogatum esse volumus ». Sulla medesima norma a Pavia: STORTI STORCHI 1996, p. 385 e sgg.

<sup>43</sup> *Antiqua Ducum, Decretum super abbreviatione causarum civilium vigens in quibuscumque civitatibus et terris Domini* (Mediolani, 2 octobris 1386), pp. 116-121. Per le modifiche introdotte da Gian Ga-

Il discorso sulla giustizia penale è più arduo, nonostante non manchino notizie su tentativi di riforma signorile della disciplina adottata negli statuti cittadini per lo più tramite il ricorso a decreti riguardanti singole città o trascritti all'interno dei loro statuti o tramandati da raccolte manoscritte<sup>44</sup>. In tali raccolte compaiono, con l'assegnazione di date differenti tra loro, riforme e decreti che in molti casi non sono confluiti nell'edizione a stampa della decretazione signorile e poi ducale dello Stato di Milano che va sotto il titolo di *Antiqua Ducum Mediolani Decreta*.

Per quanto è dato sapere, fin dal 1330 i membri del collegio dei giudici (*collegium iudicum* o *iurisperitorum*) di Milano erano stati esclusi dal prestare i loro *consilia* proprio nelle cause relative a reati più gravi per i quali era comminata una pena corporale. Agli imputati era comunque sempre 'garantito', ove l'avessero voluto, l'esercizio del diritto di difesa, senza che, ovviamente, la rinuncia ad esso comportasse la nullità del procedimento. E questo appare confermato anche dalle formule del registro del 1385<sup>45</sup>.

Del testo dello statuto del 1330 è giunta notizia attraverso un decreto del 1345, che confermava, come accennato, l'obbligo del giudicante di assecondare la richiesta della parte di ottenere il *consilium* da un giudice collegiato soltanto quando si fosse trattato di controversie civili o per le quali era prevista l'applicazione di una pena pecuniaria. Tale obbligo era escluso, invece, nei processi penali per imputazioni che avrebbero comportato l'inflizione di pene corporali (*penna sanguinis*)<sup>46</sup>. La medesima norma compariva già anche negli statuti di Monza del 1330 e fu poi confermata nello statuto di Milano del 1396.

L'esclusione dei giudici collegiati dal processo penale sembra essere stata estesa (o ribadita) da Gian Galeazzo a Pavia il 1° ottobre del 1383, se si può prestare fede alla data di un decreto riportato in una sola raccolta manoscritta. Un decreto del tutto analogo fu poi pubblicato con efficacia generale nel 1394, per abrogare tutte le norme statutarie del dominio che ammettevano il ricorso al *consilium sapientis* nelle

---

leazzo nel 1385 e all'inizio del 1386 STORTI STORCHI 1996, pp. 371-385 con riferimento a *Antiqua Ducum, Additio Decretum causarum civilium* (Mediolani, 12 novembris 1385), p. 89 e a *Quod sententiae definitivae et arbitramenta facta ante tempus decreti facti super causis civilibus executioni mandentur* (Mediolani, 16 martii 1386), p. 94.

<sup>44</sup> Cfr. in particolare DEZZA 1990; DEZZA 1993; STORTI STORCHI 2002.

<sup>45</sup> Cfr. anche BASSANI 2021, VALSECCHI 2021.

<sup>46</sup> Il testo del decreto 31 maggio 1345 *Quod statutum de sapientibus dandis non habeat locum in questionibus dominorum nec comunis Mediolani* è anche trascritto in PADOA SCHIOPPA 1996, pp. 19-22 e in STORTI STORCHI 1996, pp. 321-322.

cause criminali. Il *dominus* non si trattenne dallo specificare che quella prassi gli aveva provocato una collera violenta (*vehementer extitit*) e che era ai suoi occhi destabilizzante (*nobis tediosum et molestum*), soprattutto perché costituiva, dal suo punto di vista, un ostacolo alla giustizia che egli, invece, voleva con tutto se stesso fosse assolutamente 'fatta' (« *impedimentum iustitie contra intentionem nostram* »)<sup>47</sup>.

E questo ci porta al secondo punto di questo paragrafo.

Che i Visconti avessero una loro corte e che i membri di questa fossero potentissimi è testimoniato dall'Azario fin dall'epoca di Azzone, che nel 1329 aveva ottenuto il titolo di vicario imperiale e l'anno successivo per Milano anche l'investitura da parte del consiglio generale milanese<sup>48</sup>. Il fatto, poi, che i governanti tendenti all'affermazione della propria *plenitudo potestatis* riservassero sempre più di frequente settori speciali dell'amministrazione e della giustizia o la soluzione di questioni 'delicate' alle competenze e all'attività dei membri della propria corte corrispondeva a quanto era ormai comune agli ordinamenti di carattere monocratico<sup>49</sup>.

Secondo la teoria di giuristi come Ranieri Arsendi da Forlì e Alberico da Rosciate, però, quando ai signori non fosse stato concesso dagli imperatori il titolo vicariale, ogni loro provvedimento contrastante con le regole del diritto cittadino avrebbe dovuto ottenere l'approvazione del consiglio generale delle città dominate<sup>50</sup>: A tali criteri si attennero i successori di Azzone, Giovanni e Luchino, che nel 1341 proprio al consiglio generale di Milano si rivolsero affinché riconoscesse validità e efficacia alle sentenze di giudici della loro corte<sup>51</sup>. Cosa che fa pensare che anche i Visconti avessero intrapreso la via di introdurre una giustizia signorile parallela e alternativa a quella ordinaria come regolata dagli statuti, seppure corrispondendo ai *caveat* della scienza giuridica.

Tale riforma è attestata dal tenore di un decreto dei due *domini* Giovanni e Luchino del 1344 che rende conto non solo della presenza e attività di *vicarii* signorili e

---

<sup>47</sup> 1° ottobre 1383 *Quod potestas seu rectores non possint astringi asumere consilium sapientis in questionibus criminalibus*, sui manoscritti pavesi che lo riportano già STORTI STORCHI 1996, p. 368 e nota 242.

<sup>48</sup> Che, come ben noto fu rinnovata nel 1333, al termine della vicenda di Giovanni di Lussemburgo e di Boemia (COGNASSO 1955, p. 220 e sgg.). AZARIO, col. 317 e per ulteriori riferimenti STORTI STORCHI 1996, p. 312 e nota 96.

<sup>49</sup> PADOA SCHIOPPA 1997, in part. § 15 *Specialization* e per ulteriori riferimenti bibliografici STORTI STORCHI 1996, p. 312 e sgg.

<sup>50</sup> STORTI STORCHI 1991, in particolare p. 124 e sgg.; STORTI STORCHI 2003, pp. 97-103 e su Signorolo degli Omodei anche, p. 106 e sgg.

<sup>51</sup> *Ibidem*, pp.106-112.

di giudici membri della corte signorile («iudices et vicarii ipsorum dominorum morantes in sua curia»), ma anche, appunto, di una delibera del consiglio del comune del Milano del 1341 secondo la quale contro le sentenze pronunciate da uno dei giudici nominati dai signori scelti tra membri della loro *curia* non sarebbe stato più possibile ricorrere in appello o chiedere l'annullamento o la dichiarazione di nullità<sup>52</sup>. Tali sentenze sarebbero state immediatamente esecutive in deroga a qualsiasi disposizione vigente<sup>53</sup>.

Purtroppo non è dato sapere in quali ambiti (se solo civile o anche penale o entrambi) i giudici di corte dei *domini* operassero, né se essi si attivassero solo per effetto di una supplica delle parti interessate o anche per avocazione. Non mi risulta nemmeno che sia sopravvissuta a Milano per il Trecento la documentazione di pronunce dei giudici di tale *curia domini*<sup>54</sup>.

Quel che è certo è, invece, che sul punto dell'insindacabilità delle sentenze della *curia* si era da quel momento ingaggiato uno scontro tra Giovanni e Luchino e il collegio dei giureconsulti, che costrinse i signori a rivedere e attenuare le conseguenze del loro decreto tra 1344 e 1345<sup>55</sup>. Nel 1344 essi dovettero, infatti, concedere il ricorso in appello o con altri mezzi di impugnazione contro le sentenze pronunciate da giudici della loro corte a seguito del *consilium sapientis* richiesto dalle parti e questo fa pensare, se si connette tale decreto con lo statuto del 1330, che il decreto contemplasse sicuramente le controversie di natura civilistica<sup>56</sup>. Non si può peraltro escludere che pronunce in materia penale vi fossero, dato che se il *consilium sapientis* era stato escluso in materia criminale per i giudici ordinari, avrebbe potuto non esserlo per i giudici signorili. In ogni caso a sentenze di un tribunale di corte sembra far riferimento Gian Galeazzo nelle accuse contro Bernabò, al quale imputava di aver inflitto (o fatto infliggere) sanzioni gravi per motivi pretestuosi e senza concedere loro facoltà di ricorrere in appello<sup>57</sup>.

---

<sup>52</sup> Sulla procedura per la pubblicazione dei provvedimenti 'ispirati' dai signori STORTI STORCHI 1996, pp. 288-289.

<sup>53</sup> Il testo del decreto riportato da un manoscritto ambrosiano (BAMi, A 102 inf., n. 32, f. 59 v) su quale STORTI STORCHI 1996, in particolare pp. 323-324 e nota 127.

<sup>54</sup> *Ibidem*, p. 311 e sgg; sulle lettere signorili di esonero dall'applicazione del diritto vigente p. 313 e sgg. e su quelle che davano mandato di trattare le questioni in via sommaria e decidere secondo coscienza p. 316 e sgg.; STORTI STORCHI 2005, pp. 85-86, CARIBONI 2008, p. 17.

<sup>55</sup> STORTI STORCHI 1996, pp. 318-337 in particolare p. 323 e sgg.

<sup>56</sup> Milano, 20 luglio 1344 *Quod a sententiis latis per iusdicentem dominorum Mediolani de consilio alterius periti possit appellari*. Il testo del ms. BAMi, 102 inf., n. 32, f. 59v è pubblicato in STORTI STORCHI 1996, p. 327 e nota 133 e, in generale, p. 324 e sgg.

<sup>57</sup> *Annales Mediolanenses*, col. 794 e STORTI STORCHI 2003, in particolare pp. 119-121 e nota 119.

Delle iniziative e pronunce in materia giudiziaria di membri della loro corte, inoltre, non sempre i Visconti dovettero essere soddisfatti, forse perché, come fin dal 1373 aveva ammonito anche il Petrarca, essi avevano commesso errori nella scelta delle persone e si erano fidati di consulenti che avevano fuorviato le loro scelte e li avevano indotti a decisioni ingiuste<sup>58</sup>. Nel 1377 Galeazzo II sembra riferirsi a qualcuno di loro allorché annulla grazie, privilegi e provvedimenti di natura giurisdizionale da lui stesso concessi (se si sta alle parole del decreto) in buona fede, ma che erano in seguito risultati contro giustizia. La sua manifestazione di volontà era stata provocata dalla petulanza non solo dei richiedenti, ma anche, innanzitutto, di coloro che gli erano vicini e si erano prestati ad intercedere confidando nella fiducia della quale essi godevano presso di lui<sup>59</sup>.

Di padre in figlio ... un decreto di Gian Galeazzo dell'8 marzo 1386 denunciava tentativi di corruzione non solo di funzionari e di ufficiali ma anche di *consiliarii*, *vicarii* e *familiares* del signore, allo scopo di alterare gli esiti di questioni di giustizia (*iustitiam maculare*)<sup>60</sup>.

Per quanto concerne l'anno 1385, la *curia domini* è citata in provvedimenti concernenti le trattative con i comuni per questioni di natura legislativa. Ad essa Gian Galeazzo affidò il compito di rivedere il testo degli statuti redatti dai giuristi di Brescia, sottopostigli per l'approvazione dagli ambasciatori cittadini, ai quali fin dal mese di giugno aveva concesso l'abrogazione dei decreti di Bernabò e di Regina della Scala<sup>61</sup>.

Nulla, però, è dato sapere delle decisioni dei *commissarii ad causam* nominati dal signore, che una clausola del decreto di riforma del processo civile del 1384 aveva espressamente citato per estendere ad esse l'inappellabilità assicurata a quelle degli arbitrati dei *tres boni viri*. Nel decreto giangaleazziano che nel 1386 sancì l'abbattimento di tale procedura arbitrale per un ritorno alla via giudiziaria ove le parti l'avessero voluto – alla quale sia in primo grado che in appello erano imposti comunque termini molto brevi –, dei *commissarii ad causam* signorili e degli effetti delle loro decisioni non è fatta nessuna menzione né per confermare né per escludere la loro inappellabilità<sup>62</sup>. Su tali *commissarii* scese il più completo silenzio, a meno

---

<sup>58</sup> *Ibidem*, p. 81.

<sup>59</sup> *Antiqua Ducum, Cassatio gratiarum contra ius concessarum* (Castrum nostrum Zoiosum, 13 octobris 1377), pp. 46-47; *Alia cassatio gratiarum contra ius concessarum* (Papiae, 19 aprilis 1378), pp. 47-48.

<sup>60</sup> *Ibidem, De pena attemptantes corrumpere officiales domini* (Mediolani, 8 martii 1386), p. 93 e cfr. sopra nota 24.

<sup>61</sup> STORTI STORCHI 1996, p. 317 e sgg.

<sup>62</sup> Cfr. sopra testo a nota 42.

che quel termine sia stato sostituito da quel generico titolo di *vicarii domini Mediolani* che ricorre negli statuti penali di Milano del 1396<sup>63</sup>.

Proprio gli statuti del 1396, pubblicati allorché la *plenitudo potestatis* del signore aveva ormai ottenuto il pieno riconoscimento imperiale con il conferimento a Gian Galeazzo del titolo di duca, danno l'impressione che nel decennio successivo al 1385 la soluzione di casi particolarmente critici e con ricadute politiche sia stato riservato dal signore alla propria giustizia speciale, anche in deroga al diritto vigente processuale e/o sostanziale, con *litterae* indirizzate, innanzitutto, al suo vicario e ai cosiddetti *iudices domini*. La piena efficacia e validità delle loro decisioni è confermata negli statuti giurisdizionali di Milano del 1396<sup>64</sup>.

Giudici penali nello statuto del 1396 sono, oltre al podestà e i loro *iudices ad maleficia*, i *vicarii domini*<sup>65</sup>, ai quali, peraltro, non diversamente che al podestà (*podestati vel alicui alii iudici*) la concessione di poteri di natura discrezionale o di arbitrio era prevista soltanto a tempo determinato: poteva durare solo per un mese e semmai avrebbe potuto essere prorogata di mese in mese<sup>66</sup>.

Tutto questo non avvenne, però, senza che il collegio dei giureconsulti ottenesse quantomeno nella giustizia civile (ma non solo) un integrale ritorno al passato. Era, infatti, previsto che solo a giuristi del collegio cittadino e non a stranieri potessero essere rivolte le richieste di *consilium* « per aliquem redentem ius in civitate Mediolani » e che solo a loro potessero essere affidati incarichi in merito alla decisione stragiudiziale di controversie (« commissio o delegatio causae civilis vel criminalis »)<sup>67</sup>: le due

---

<sup>63</sup> *Statuta Mediolani 1396, Statuta criminalia, Arbitrium viacriorum domini Mediolani procedendi in criminalibus*: « Ubicumque reperitur in statutis vel ordinaentis comunis Mediolani data potestas potestati Mediolani vel eius iudicibus vel alteri eorum inquirendi vel aliquo modo procedendi contra aliquam personam aliqua occasione sit et inteligatur data potestas vel balia cuilibet vicario domini Mediolani inquirendi et procedendi ut supra » (cfr. anche STORTI STORCHI 1996, p. 377).

<sup>64</sup> *Statuta iurisdictionum Mediolani*, cap. LIV *De reservatione litterarum presentium vicariorum domini potestatis Mediolani*, col. 1003 (STORTI STORCHI 1996, pp. 314 e 386).

<sup>65</sup> *Statuta Mediolani 1396, Statuta criminalia, In quibus casibus possit inquiri et procedi per officium*, [p. 32].

<sup>66</sup> *Ibidem, Statuta criminalia, De arbitrio concesso potestati et qualiter*, [p. 40]. Questo spiegherebbe il motivo per cui nel registro delle sentenze in esame il podestà in carica nel secondo semestre del 1385 'proclamasse' in ogni tornata di pubblicazione delle sentenze la propria titolarità di poteri di arbitrio (cfr. *Liber sententiarum 1385* ad esempio ff. 65r, 66v, ecc.).

<sup>67</sup> *Statuta Mediolani 1396, Statuta civilia, Rubrica generalis de iudiciis, De sapientibus dandis* [pp.103-104] e sui commissari delegati *ibidem, De questionibus extra collegium iudicum Mediolani non committendis*, [p. 104 ], nonché loc. ult. cit. *De consilio per sapientem mittendo intra terminum in statutis contentum et qualiter teneatur restituere salarium* (p. 105).

disposizioni riportano alla lettera quanto già previsto nell'«antico» statuto di Monza del 1330, del quale si potrebbe confermare, almeno da questo punto di vista, la corrispondenza con lo statuto milanese dello stesso anno scomparso<sup>68</sup>.

#### 4. *Un podestà in equilibrio tra diritto e politica*

Nell'impossibilità di procedere, a causa dell'assenza di fonti specifiche, sul terreno della giurisdizione della corte signorile, torniamo a questo punto alla figura del podestà, sulla quale studi molto approfonditi hanno ormai offerto la possibilità di stabilire alcuni punti fermi.

Che cosa rimaneva in età signorile del ruolo del podestà che, fin dall'età comunale, si era voluto straniero affinché fosse neutrale rispetto alle lotte tra fazioni e estraneo alle dinamiche, agli interessi e alle possibili collusioni tra e con i poteri locali?<sup>69</sup>

Nel regime signorile, come ben noto, la scelta dei podestà fu sottratta ai consigli cittadini e riservata ai *domini*, quantunque sia lecito presumere che, in certi comuni e in periodi critici per la signoria, essa fosse preceduta da trattative più o meno formali tra i rappresentanti delle città e i signori.

In ogni caso la responsabilità dei podestà e della loro numerosa *familia*, nella quale rientravano anche i giudici ai malefici, divenne bifronte: verso la cittadinanza e verso il signore. Nei confronti della prima, con giuramento, i podestà continuavano a impegnarsi al rispetto del diritto municipale (a una sorta di principio di legalità *ante litteram*). Nei confronti dei signori, come ben risulta da un decreto di Giovanni Visconti del 1353 diretto, come sembra, non solo a Milano, ma a tutte le città del regime, il podestà e i suoi dovevano contestualmente giurare la fedeltà al signore che comportava la difesa di «honoris nostri decencia»<sup>70</sup>. Tre brevissime parole che comprendevano una molteplicità di funzioni straordinarie, come, ad esempio, quella di fare da tramite tra i due soggetti, quando i signori avessero voluto che alcuni loro *desiderata* non passassero attraverso i decreti come loro imposizioni, ma che il podestà informasse i consigli della loro *intentio*, affinché fossero i rappresentanti cittadini che approvavano le norme corrispondenti alla volontà dei *domini* nell'esercizio del loro – originariamente esclusivo – potere normativo. Così, ad esempio, avevamo verificato più sopra

---

<sup>68</sup> Cfr. anche sopra testo a nota 47 e *Liber Statutorum Modoetiae, Rubrica generalis de iuditiis, De sapientibus dandis e De questionibus extra collegium Iudicum Mediolani non comittendis*, ff. 20v-21r.

<sup>69</sup> Cfr. anche sopra § 1.

<sup>70</sup> Gli stessi termini erano stati usati cinque anni prima da Luchino con riguardo a Monza (STORTI STORCHI 1996, in particolare pp. 337-339).

sia con riguardo al decreto di Giovanni e Luchino del 1341, sia con riguardo a Gian Galeazzo, quando il 7 maggio 1385 era stato ‘eletto’ signore dal consiglio generale di Milano. Si trattava, come già accennato, di una prassi adottata fin dalle origini della signoria viscontea e sostenuta da una dottrina influente, ma della quale dopo più di cinquant’anni, tutto sommato, almeno Gian Galeazzo avrebbe potuto fare a meno, nonostante l’atto violento con cui aveva estromesso Bernabò.

Nella declinazione di questa duplice responsabilità dei podestà si ebbero evidentemente di tempo in tempo molteplici varianti. Come aveva rilevato a suo tempo Ettore Dezza, l’analisi di alcune norme fondamentali dello statuto di Pavia del 1393, che egli giustamente definisce « rubriche di ferro », evidenzia come la fedeltà al signore prevalesse su quella alla città e alle sue leggi<sup>71</sup>. Ma nemmeno questo è del tutto piano. Nel contempo, infatti, per la solidità e la credibilità del regime, spettava al podestà (individualmente e come responsabile dell’attività dei membri della sua *familia*) svolgere con sensibilità e intelligenza il ruolo di veicolo della volontà del signore, quasi, come potremmo dire, esercitando una funzione di diplomatico o di mediatore per il collegamento tra i *desiderata* della città (o, meglio, dei cittadini più potenti o influenti) e quelli del signore.

Il conferimento al podestà di poteri di *arbitrium*, su casi specifici e per tempi ‘teoricamente’ determinati<sup>72</sup>, assumeva, da questo punto di vista, una ‘legittimazione dall’alto’, ossia da parte del signore, per sollevarlo da eventuali responsabilità in fase di sindacato esonerandolo dall’obbligo del rispetto delle norme cittadine (delle leggi, del diritto comune, della consuetudine e dello *stylus iudicandi*). Un rispetto dovuto all’eredità dell’età comunale e che, almeno nelle forme, continuava a essere considerato come imprescindibile per il buon funzionamento delle istituzioni e per la ‘sicurezza’ dei cittadini sia dal punto di vista dell’applicazione del diritto sostanziale, sia da quello del diritto processuale. Quest’ultimo consisteva in un complesso di regole e di principi – affinati per decenni sia grazie alla circolazione di giudici e podestà e alla loro esperienza di contesti differenti, sia grazie agli interventi della dottrina – che offrivano strumenti preventivi contro tutta la gamma di possibili violazioni

---

<sup>71</sup> DEZZA 1990, pp. 422-423.

<sup>72</sup> Cfr. sopra § 2, testo a note 32 e 34 sui decreti dell’ottobre del 1385 a proposito dei reati di insulto e calunnia contro i signori e contro l’amministrazione del dominio e su quello relativo al porto d’armi sopra testo a nota 26. Lo statuto di Milano del 1396 (*Statuta Mediolani 1396, Statuta criminalia, De arbitrio concesso potestati et qualiter*, [pp. 40-41] continuò a prevedere che l’arbitrio avrebbe potuto essere esercitato per il tempo breve un mese rinnovabile per una volta e per il resto « ... secundum formam statutorum comunis Mediolani ... ».

da parte di inquirenti che avessero abusato della loro funzione o fossero caduti nell'eccesso di potere<sup>73</sup>.

Sotto quest'ultimo profilo, ad esempio, i registri delle sentenze del 1385 – tutte pronunciate in forma collegiale al termine di procedimenti di tipo inquisitorio – annotano come l'applicazione della tortura fosse stata preventivamente autorizzata dal signore o dal suo vicario dopo la verifica dei requisiti previsti dallo statuto (che evidentemente vigevano già anteriormente al 1396)<sup>74</sup> e all'assegnazione all'imputato comparso in giudizio dei termini per esercitare il diritto di difesa<sup>75</sup>.

Al termine dell'incarico, il podestà e la sua *familia*, come è ugualmente arcinoto, erano sottoposti al giudizio di sindacato. La signoria impose talora la supervisione della procedura da parte di propri vicari (così è scritto, ad esempio, negli statuti di Monza del 1330) e, in ogni caso, le norme statutarie cittadine riservano uno o due posti a membri di nomina signorile, quantunque in minoranza rispetto ai rappresentanti dei rispettivi comuni<sup>76</sup>. In assenza di 'scusanti' offerte, come si è accennato, da provvedimenti signorili in deroga agli statuti e al diritto locale anteriori alle loro violazioni (vere o presunte), ogni abuso o eccesso di potere da parte del podestà o dei suoi giudici, non comportava soltanto l'eventuale soccombenza nel giudizio di sindacato, ma anche responsabilità civili o penali.

La concentrazione in capo al podestà di responsabilità di natura politica e di responsabilità di natura giuridica comportava, dunque, almeno dal punto di vista formale, che egli dovesse mantenere una posizione di equilibrio tra obblighi differenti o persino contrapposti nei confronti ora del signore ora della cittadinanza.

Solo dal punto di vista formale, però.

Il grado di soddisfazione della comunità locale per l'operato del podestà condizionava fortemente il 'livello' del consenso della cittadinanza nei confronti dello stesso signore e questo aveva particolare rilevanza in una signoria come quella viscontea sempre sotto gli occhi dell'opinione pubblica internazionale anche per le sue mire di controllo sull'Italia tutta.

---

<sup>73</sup> STORTI STORCHI 2002, p. 458.

<sup>74</sup> *Statuta Mediolani 1396, Statuta criminalia, De eodem* in aggiunta a *De tormentis seu questionibus*, [p. 36].

<sup>75</sup> *Ibidem, De deffensione competenti danda ante condemnationem*, [p. 37], al quale gli imputati comparsi in giustizia del registro delle sentenze del 1385 avevano sempre (se si sta al verbale della processo) rinunciato (cfr. ad esempio pp. 36, 121, 122, 134).

<sup>76</sup> Così era avvenuto a Monza nel 1348 per volontà di Luchino STORTI STORCHI 1996, p. 339 e nota 154).

La ‘misura’ del consenso della cittadinanza nei confronti dell’attività del podestà dipendeva, a sua volta, da molteplici variabili e, innanzitutto, dall’adempimento (da parte sua e dei membri della sua *familia*) degli obblighi assunti con il giuramento all’inizio dell’incarico. Tali obblighi consistevano essenzialmente nella corretta, fedele e imparziale applicazione del diritto locale (salvo appunto le deroghe ammesse o imposte dai signori) con tutte le graduazioni che ciascuno di tali termini poteva assumere nell’interpretazione e nello *stylus iudicandi* di ogni comunità.

Il gradimento del signore per il suo operato non dipendeva soltanto da tutto quanto il podestà avesse fatto per ottenere tale consenso, ma anche da una molteplicità di altri adempimenti: ad esempio, se egli fosse riuscito a ‘indurre’ il consiglio generale (i cui membri avrebbero dovuto comunque essere ‘allineati’ alla signoria) ad adottare delibere ‘richieste’ dal signore per l’integrazione o la modifica del diritto locale, dalla tempestività nell’applicazione dei decreti signorili di eccezione al diritto locale che, naturalmente, nell’‘intentione’ dichiarata in ogni atto di pubblicazione perseguiavano in ogni caso il bene e l’utilità della cittadinanza.

Agli adempimenti di natura legislativa e giudiziaria si aggiungevano per il podestà quelli di natura esecutiva sia sul versante cittadino, sia su quello signorile, e, in particolare, il controllo sulle forze di polizia costituite, per quanto concerneva le funzioni direttive, da membri della sua *familia*, ma soprattutto ‘sul campo’ da funzionari e ufficiali non scelti direttamente da lui in quanto di nomina cittadina. A lui spettava mantenere (e far mantenere) ordine, ‘tranquillità’ e concordia all’interno della città e nel territorio controllato dalla città.

Cosa che Gian Galeazzo aveva ben presente. Cinque mesi dopo la sconfitta di Bernabò egli assegnò al podestà il compito di fare ‘pulizia’ tra gli ufficiali di polizia che, sotto il governo del suo predecessore, avevano commesso gravi abusi e estorsioni in occasione della confisca dei beni dei condannati per maleficio anche in contumacia e con pena del bando (« ad evitandas extorsiones maximas quae facta fuerint temporibus retroactis »)<sup>77</sup>.

La figura straordinariamente complessa e, potremmo dire, ‘versatile’ dal punto di vista giuridico di questi podestà signorili, che tanto è stata studiata anche con riguardo a specifiche realtà locali, continua, in altre parole, a offrire prospettive di indagine che meritano di essere approfondite altresì per comprendere i meccanismi non solo giuridici, ma anche sociologici sottostanti alla costruzione dell’opinione pubblica e alle strategie del consenso in età medievale e moderna.

---

<sup>77</sup> *Antiqua Ducum, Ordo super bonis homicidarum applicandis camerae domini et eorum apprehensione* (Mediolani, 15 octubris 1385), pp. 87-88 (già citato sopra a nota 60).

E qui mi fermo. Per quanto riguarda le singole sentenze, la loro forma e i loro contenuti, il programma del convegno è intensissimo e sapientemente formulato intorno ad alcuni nuclei principali: storia della diplomatica, delle istituzioni, delle figure dei podestà (origine, formazione, fedeltà politica, circolazione), della società, del processo e del diritto penale. Da tutti questi punti di vista i colleghi hanno offerto un panorama e una contestualizzazione del quadro delineato dalle sentenze e dal momento storico. Le straordinarie informazioni ricavabili dalla storia della giustizia (non sempre sufficientemente escussa nemmeno ove le fonti siano disponibili) intorno agli ‘stili’ sociali e alla concezione della vita individuale e comunitaria sono state sfruttate appieno.

Insomma, le parole del diritto sono di sovente ostiche e noiose, ma non si tratta di puro formalismo. Nel loro tecnicismo esse consentono di enucleare dinamiche dell’organizzazione sociale nelle quali la distinzione tra politica e diritto non è sempre agevole. Il problema, come si è constatato in molti studi di storia sociale, politica e istituzionale, è proprio quello di riuscire a decrittare e interpretarle alla luce di specifici contesti. Le norme, scritte o consuetudinarie, corrispondono, insomma, a schemi di descrizione di una realtà complessa sulla quale è possibile fare luce non solo attraverso i dati della storia, ma anche attraverso quelli del diritto. È innegabile che il registro delle sentenze del 1385 offre una serie di dati ‘tecnici’ fondamentali per tentare di rappresentare la società milanese di fine medioevo sia con l’esame della prassi di procedure giudiziarie sia calandoci in azioni e comportamenti che possono svelarne alcuni caratteri psicologici, sociologici e culturali.

## FONTI

MILANO, BIBLIOTECA AMBROSIANA (BAMi)

– A 102 inf., n. 262.

## BIBLIOGRAFIA

I saggi raccolti e ristampati in volume sono indicati con la loro data originale, ma nelle citazioni in nota si usano per semplicità solo i numeri di pagina della più recente riedizione.

ANDENNA 2020 = G. ANDENNA, *Forme di giustizia privata in Italia settentrionale nel Medioevo*, in “*Oliverio de Salarolis*”. *Percorsi di studio su un notaio cremonese del Duecento*, a cura di E. FILIPPINI, Perugia 2020.

*Annales Mediolanenses* = *Annales Mediolanenses ab anno MCCXXX usque ad annum MCCCCII*, Mediolani 1730 (Rerum Italicarum Scriptores, XVI), coll. 635-840.

- Antiqua Ducum* = *Antiqua Ducum Mediolani Decreta*, Mediolani, in Regio Palatio, apud Io. Baptistam, & Iulium-Caesarem fratres Malatestas regio-camerales typographos, 1654.
- AZARIO = PETRI AZARII *Chronicon de gestis principum Vicecomitum ab anno MCCL usque ad annum MCCCLXII*, Mediolani 1730 (Rerum Italicarum Scriptores, XVI), coll. 291-440.
- BASSANI 2021 = A. BASSANI, *Le assoluzioni nel Liber sententiarum potestatis Mediolani: riflessioni sull'ipotesi di una giustizia giusta*, in *Liber sententiarum* 2021, pp. 177-204.
- BIANCHI RIVA 2021 = R. BIANCHI RIVA, *Iniuria e insultus tra diritto e politica. Le offese alle magistrature comunali nella legislazione statutaria e nella prassi giudiziaria in età viscontea*, in *Liber sententiarum* 2021, pp. 239-264.
- CARIBONI 2008 = G. CARIBONI, *Comunicazione simbolica e identità cittadina a Milano presso i primi Visconti (1277-1354)*, in « Reti Medievali Rivista », IX/1 (2008).
- COGNASSO 1955 = F. COGNASSO, *L'unificazione della Lombardia sotto Milano*, in *Storia di Milano*, V, *L'età viscontea (1310-1392)*, Milano 1955, pp. 1-567.
- CORIO = B. CORIO, *Storia di Milano*, riveduta e annotata da A. BUTTI e L. FERRARIO, Milano 1856, II.
- DEZZA 1990 = E. DEZZA, *Statuti di Pavia*, in *Storia di Pavia*, III, *Dal libero comune alla fine del principato indipendente*, II, Pavia 1990, pp. 409-431.
- DEZZA 1993 = E. DEZZA, *Il diritto e la procedura penale negli statuti di Monza*, in *Gli statuti medievali di Monza. Saggi critici*, Milano 1993, pp. 101-128.
- GAMBERINI 2003 = A. GAMBERINI, *La città assediata. Poteri e identità politiche a Reggio in età viscontea*, Roma 2003.
- Ius Mediolani 1996 = *Ius Mediolani. Studi di storia del diritto milanese offerti dagli allievi a Giulio Vismara*, Milano 1996 (Università degli Studi di Milano. Facoltà di Giurisprudenza. Pubblicazioni dell'Istituto di Storia del Diritto Italiano, 20).
- Liber sententiarum* = *Liber sententiarum potestatis Mediolani (1385). Edizione critica*, a cura di P.F. PIZZI, Genova 2021 (Notariorum Itinera, VII/2).
- Liber sententiarum* 2021 = *Liber sententiarum potestatis Mediolani (1385). Storia, diritto, diplomatica e quadri comparativi*, a cura di A. BASSANI, M. CALLERI, M.L. MANGINI, Genova 2021 (Notariorum Itinera, VII/1).
- Liber Statutorum Modoetiae* = *Liber Statutorum Communis Modoetiae*, Mediolani, apud Paulum Gotardum Pontium, 1589 (rist. anast. Milano, Federico Motta Editore, 1993).
- MASSETTO 1993 = G.P. MASSETTO, *Il diritto processuale civile negli statuti di Monza*, in *Gli statuti medievali di Monza. Saggi critici*, Milano 1993, pp. 49-74.
- PADOA SCHIOPPA 1996 = A. PADOA SCHIOPPA, *Aspetti della giustizia milanese nella prima età viscontea (1277-1300)*, in *Ius Mediolani*, pp. 1-49; anche in ID., *Giustizia medievale italiana dal Regnum ai Comuni*, Spoleto 2015 (Biblioteca del « Centro per il collegamento degli studi medievali e umanistici in Umbria », 28), pp. 299-344.
- PADOA SCHIOPPA 1997 = A. PADOA SCHIOPPA, *Conclusions. Models, Instruments, Principles in Legislation and Justice, legal Instruments of Power*, ed. by PADOA SCHIOPPA, Oxford 1997, pp. 335-369.
- PADOA SCHIOPPA 2011 = A. PADOA SCHIOPPA, *Profili del diritto internazionale nell'alto medioevo*, in *Le relazioni internazionali nell'alto medioevo*, Spoleto, 8-12 aprile 2010, Spoleto 2011 (Settimane di studio del Centro italiano di studi sull'alto medioevo, LVIII) pp. 1-79.

- PETRARCA = F. PETRARCA, *Epistole*, a cura di U. DOTTI, Torino 1983<sup>2</sup>.
- QUAGLIONI 1983 = D. QUAGLIONI, *Politica e diritto nel Trecento italiano. Il De tyranno di Bartolo da Sassoferrato 1314-1337*, Firenze 1983.
- QUAGLIONI 2017 = D. QUAGLIONI, *Prefazione*, in BARTOLO DA SASSOFERRATO, *Trattato sulla tirannide*, a cura di D. RAZZI, traduzione di A. TURRIONI, Foligno 2017, pp. 7-10.
- ROVEDA 1992 = E. ROVEDA, *Le istituzioni e la società in età visconteo-sforzesca*, in *Storia di Pavia*, III, *Dal libero comune alla fine del principato indipendente*, I, Milano 1992, pp. 55-115.
- Statuta iurisdictionum Mediolani = Statuta iurisdictionum Mediolani*, edidit A. CERUTI, in *Leges Municipales*, II/1, Augustae Taurinorum 1876 (*Historiae Patriae Monumenta*, XVI), coll. 976-1086.
- Statuta Mediolani 1396 = Statuta Mediolani*, Mediolani, diligenter impressus opera et impensa egregii magistri Pauli de Suardis, MCCCCLXXX, die XX decembris.
- Statuto di Bergamo 1331 = Lo statuto di Bergamo del 1331*, a cura di C. STORTI STORCHI, Milano 1986 (Fonti storico-giuridiche. Statuti, 1).
- STORTI 2017 = C. STORTI, *Justice, peace and political dissent from the early Middle Ages to the communal Period*, in «Italian Review of Legal History», 2/1 (2017), pp. 1-30.
- STORTI STORCHI 1990 = C. STORTI STORCHI, *Aspetti generali della legislazione statutaria in età viscontea*, in *Legislazione e società nell'Italia medievale. Per il VII Centenario degli Statuti di Albenga (1288)*. Atti del Convegno. Albenga, 18-21 ottobre 1988, Bordighera 1990 (Collana storico-archeologica della Liguria occidentale, XXV), pp. 71-101; anche in STORTI STORCHI 2007b, pp. 85-113.
- STORTI STORCHI 1991 = C. STORTI STORCHI, *Appunti in tema di "potestas condendi statuta"*, in *Statuti città territori in Italia e Germania tra medioevo e età moderna*, a cura di G. CHITTOLINI - D. WILLOWEIT, Bologna 1991 (Quaderni, 30), pp. 319-343; anche in STORTI STORCHI 2007b, pp. 115-138.
- STORTI STORCHI 1996 = C. STORTI STORCHI, *Giudici e giuristi nelle riforme viscontee del processo civile per Milano (1330-1386)*, in *Ius Mediolani. Studi di storia del diritto milanese offerti dagli allievi a Giulio Vismara*, Milano 1996, pp. 47-187; anche in STORTI STORCHI 2007b, pp. 271-402.
- STORTI STORCHI 2002 = C. STORTI STORCHI, *La torture dans les statuts lombards (XIV)* in *La torture judiciaire. Approches historiques et juridiques*, sous la direction de B. DURAND - L. OTIS-COUR, Lille 2002, pp. 451-470.
- STORTI STORCHI 2003 = C. STORTI STORCHI, *Francesco Petrarca: politica e diritto in età viscontea*, in *Petrarca e la Lombardia*. Atti del Convegno di Studi Milano, 22-23 maggio 2003, a cura di G. FRASSO - G. VELLI - M. VITALE, Roma 2005, pp. 77-121.
- STORTI STORCHI 2007a = C. STORTI STORCHI, *Note introduttive*, in STORTI STORCHI 2007b, pp. VII-XLIII.
- STORTI STORCHI 2007b = C. STORTI STORCHI, *Scritti sugli statuti lombardi*, Milano 2007 (Università degli Studi dell'Insubria. Facoltà di Giurisprudenza, 29).
- VALLERANI 2007 = M. VALLERANI, *Procedura e giustizia nelle città italiane del basso medioevo (XII-XIV sec.)*, in *Pratiques sociales et politiques judiciaires dans les villes de l'Occident à la fin du Moyen Âge*, études réunies par J. CHIFFOLEAU - C. GAUVARD - A. ZORZI, Rome 2007 (Collection de l'École Française de Rome, 385), pp. 439-494.
- VALSECCHI 2021 = C. VALSECCHI, «*per viam inquisitionis*». *Note sul processo criminale a Milano in un'età di transizione*, in *Liber sententiarum* 2021, pp. 127-176.

VERGA 1901 = E. VERGA, *Le sentenze criminali dei podestà milanesi (1385-1429). Appunti per la storia della giustizia punitiva in Milano*, in « Archivio storico lombardo », XXVIII (1901), pp. 96-142.

### *Sommario e parole significative - Abstract and keywords*

La 'fortuna' ha voluto che il primo registro pubblicato delle sentenze del podestà di Milano risalga all'anno 1385 in cui Gian Galeazzo Visconti, con la cattura dello zio Bernabò, conquistò il completo potere su Milano e sulla signoria lombarda. Come attestato dal registro, la repressione degli avversari politici non avvenne nella corte del podestà, ma fu forse affidata a procedimenti speciali della corte signorile. Tutto questo induce a ulteriori riflessioni sul rapporto tra podestà, signoria e comune cittadino e sull'organizzazione del governo da parte di Gian Galeazzo che dieci anni più tardi ottenne il conferimento da parte dell'Impero del titolo ducale.

**Parole significative:** Diritto penale, processo penale, corte signorile, podestà, signoria viscontea.

As 'luck' would have it, the first published register of the judgements of the Milan *potestas* dates back to the year 1385 when Gian Galeazzo Visconti captured his uncle Bernabò and seized the entire power over Milan and the Lombard domain. As attested by the register, the repression of political opponents was not tried by the communal courts of justice, but might have been assessed by informal procedures in the seigneurial court. It all leads to further considerations on the relationship between *potestas*, *dominus* and *civitas* and on the organization of the government under Gian Galeazzo who succeeded in the task of obtaining the Ducal title ten years later.

**Keywords:** Criminal law, criminal trial, seigneurial court, *potestas*, Visconti government.

## I N D I C E

	pag.	
<i>Presentazione</i>	5	
Claudia Storti, <i>1385: un anno tra politica e giustizia a Milano</i>	» 7	
Marta Luigina Mangini, <i>Il principio dell'iceberg. Scritture ad ban- chum iuris malleficiorum, Milano, secoli XIII-XIV</i>	» 33	
Fabrizio Pagnoni, <i>Selezione e circolazione dei giudici ai malefici nel dominio visconteo fra Tre e Quattrocento</i>	» 61	
Beatrice Del Bo, <i>Tutte le donne (del registro) del podestà fra cliché e novità</i>	» 83	
Marina Gazzini, <i>Animali, colpa e castigo. Prodromo per nuove ricer- che sull'area italiana</i>	» 107	
Chiara Valsecchi, «per viam inquisitionis». <i>Note sul processo cri- minale a Milano in un'età di transizione</i>	» 127	
Alessandra Bassani, <i>Le assoluzioni nel Liber comunis potestatis Mediolani: riflessioni sull'ipotesi di una giustizia giusta</i>	» 177	
Roberto Isotton, <i>La repressione dei reati di furto e rapina nel Liber sen- tentiarium potestatis Mediolani del 1385: acquisizioni e questioni aperte</i>	» 205	
Raffaella Bianchi Riva, <i>Iniuria e insultus tra diritto e politica. Le of- fese alle magistrature comunali nella legislazione statutaria e nella prassi giudiziaria in età viscontea</i>	» 239	
Marta Calleri, <i>Savona 1250. Il Cartularium del podestà</i>	» 265	
Maddalena Modesti, <i>Le carte di corredo del podestà di Bologna (prima metà XIV sec.). Percorsi diplomatistici</i>	» 285	
Antonio Olivieri, <i>La giustizia e i suoi riflessi fiscali nella documenta- zione giudiziaria vercellese della fine del Trecento: iter amministrativi e tecniche notarili</i>	» 327	
Corinna Drago Tedeschini, <i>Echi di giustizia criminale in documenti pugliesi del XIV secolo</i>	» 357	
Giovanni Minnucci, <i>Intorno al Liber sententiarium potestatis Me- diolani e ad altre fonti giudiziarie. Alcune note conclusive</i>	» 373	

## NOTARIORUM ITINERA

### DIRETTORE

Antonella Rovere

### COMITATO SCIENTIFICO

Michel Balard - Marco Bologna - Francesca Imperiale - Grado Giovanni Merlo - Antonio Padoa Schioppa - Vito Piergiovanni - Gian Maria Varanini

### COORDINAMENTO SCIENTIFICO

Giuliana Albini - Laura Balletto - Alessandra Bassani - Ezio Barbieri - Marina Benedetti - Roberta Braccia - Marta Calleri - Giuliana Capriolo - Cristina Carbonetti - Pasquale Cordasco - Maura Fortunati - Maria Galante - Stefano Gardini - Mauro Giacomini - Paola Guglielmotti - Sandra Macchiavello - Maddalena Modesti - Antonio Olivieri - Paolo Pirillo - Antonella Rovere - Lorenzo Sinisi - Claudia Storti - Marco Vendittelli

### COORDINAMENTO EDITORIALE

Marta Calleri - Sandra Macchiavello - Antonella Rovere - Marco Vendittelli

### COORDINAMENTO SITO

Stefano Gardini - Mauro Giacomini

### RESPONSABILE EDITING

Fausto Amalberti

✉ [notariorumitinera@gmail.com](mailto:notariorumitinera@gmail.com)

Direzione e amministrazione: P.zza Matteotti, 5 - 16123 Genova

🌐 <http://www.storiapatriagenova.it>

ISBN - 978-88-97099-68-0 (ed. a stampa)

ISSN 2421-2377 (ed. a stampa)

ISBN - 978-88-97099-70-3 (ed. digitale)

ISSN 2499-8109 (ed. digitale)

---

*finito di stampare febbraio 2021*  
*C.T.P. service s.a.s - Savona*

ISBN - 978-88-97099-68-0 (ed. a stampa)

ISBN - 978-88-97099-70-3 (ed. digitale)

ISSN 2421-2377 (ed. a stampa)

ISSN 2499-8109 (ed. digitale)